Determinazione n. 79/2004

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 26 novembre 2004;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il conto consuntivo dell'UNIRE, relativo all'esercizio finanziario 2002, trasmesso alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere dott.ssa Cristina Astraldi e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2002;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo – corredato della relazione degli organi amministrativi e di revisione – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'UNIRE relativa all'esercizio finanziario 2002.

L'ESTENSORE — *f.to* Cristina Astraldi

IL PRESIDENTE — *f.to* Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE DELL'*UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE EQUINE (UNIRE)* PER L'ESERCIZIO 2002

SOMMARIO

Premessa. – A) UNIRE - 1. Funzioni ed ordinamento. - 2. Organi. - 3. Personale. - 4. Risultati della gestione finanziaria. - 4.1 Variazioni di bilancio. - 4.2 Rendiconto finanziario. - 4.3 Conto economico. - 4.4 Situazione patrimoniale. - 4.5 Situazione amministrativa. – B) Attività istituzionale. – 1. Organizzazione dell'esercizio delle scommesse. – 1.1 Scommesse anomale. – 1.2 Imposta unica – 1.3 Segnale televisivo. – C) Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce, ai sensi della legge 21 marzo 1958,n. 259, sugli esiti del controllo eseguito sulla gestione finanziaria per l'esercizio 2002 dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine – UNIRE[1].

Nel corso della trattazione, al fine di fornire la massima possibile attualità al referto, saranno operati riferimenti a fatti rilevanti intervenuti fino a data odierna.

[1] L'ultimo referto al Parlamento è quello contrassegnato da atto Camera n.208, XIV legislatura.

A) UNIRE

1) *Funzioni ed ordinamento*

L'UNIRE (Unione nazionale Incremento Razze Equine) è stata istituita con il R.D. n° 624 del 24 maggio 1932, con il compito di coordinare e disciplinare l'attività degli Enti ippici (JOCKEY CLUB, STEEPLE-CHASES, ENCAT ed ENCI); la successiva legge n°315 del 24 marzo 1942 ha riservato esclusivamente all'Unione l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a libro (con facoltà di delegare tale compito ad Enti, Società ed allibratori); la legge n°210 del 13 marzo 1958 ha previsto che i proventi netti delle scommesse fossero destinati a provvidenze "per l'allevamento, secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'Agricoltura...."

Malgrado le rilevanti innovazioni legislative introdotte nell'assetto organizzativo e nell'attività dell'UNIRE, anche per l'anno 2002 va segnalata una perdurante inattuazione delle anzidette disposizioni in materia di riordino dell'UNIRE con conseguente inosservanza del termine di 120 giorni fissato per l'emanazione dello Statuto, del Regolamento organico del Personale e del regolamento di contabilità.

Riguardo allo statuto, dopo i nuovi rilievi formulati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con deliberazione commissariale n. 83 del 7 agosto 2003 è stato deliberato un nuovo testo che è stato nuovamente trasmesso al dicastero vigilante per l'approvazione finale.

A seguito delle osservazioni formulate dal Collegio dei revisori, il precedente testo è stato parzialmente modificato ed integrato con deliberazione commissariale n. 122 del 26 novembre 2003.

Allo stato non risulta adottato alcun regolamento organico del personale in quanto l'Ente sta elaborando un nuovo modello organizzativo funzionale secondo le funzioni previste dal DPR n. 169 del 1998 e dal d.l.gs. n. 449 del 1999. A tal fine nel corso del 2002 si è proceduto ad una analisi organizzativa per la definizione della nuova struttura funzionale ed è stato deliberato il nuovo modello strutturale dell'Ente[2], per il quale, però, allo stato, sono risultati necessari ulteriori approfondimenti volti alla definizione della relativa organizzazione analitica nonché

[2] Delibera commissariale n. 467 del 19 dicembre 2002.

del dimensionamento dell'organico.

Riguardo al regolamento di amministrazione e contabilità, secondo le disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dopo l'approvazione commissariale del nuovo statuto, il regolamento stesso è stato deliberato con deliberazione commissariale n. 84 del 7 agosto 2003; tuttavia, a seguito delle osservazioni, come sopra detto, formulate dal Collegio sindacale sul testo dello statuto, anche detto regolamento è stato parzialmente modificato ed integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 19 febbraio 2004.

La disciplina del Servizio di controllo interno non è stata ancora adottata in quanto tale organo dovrà essere disciplinato nell'ambito dello Statuto, secondo le disposizioni recate dal d.l.gs. n. 286 del 1999.

Nel corso dell'anno 2004 è stata risolta definitivamente la questione relativa alla sede dell'Ente attraverso la locazione di un immobile ad uso ufficio in Roma che consentirà la riunione di tutti gli Uffici dell'UNIRE in un'unica sede; allo stato sono in corso le operazioni di trasloco.

Sempre nel corso dell'anno di riferimento non sono stati assunti interventi specifici di attuazione del decreto legislativo n. 29 del 1993. Pertanto l'adeguamento dell'organizzazione dell'Ente ai principi di riforma recati dallo stesso decreto appare ancora parziale e rappresentata, essenzialmente, dalle affermazioni di principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione, mancando, allo stato, strumenti organizzativi ed operativi che assicurino effettività al principio di separazione nella logica dell'orientamento dell'azione dell'Ente ai risultati gestionali.

2) *Organi*

La situazione degli organi dell'UNIRE, allo stato, non risulta ancora normalizzata.

Aggiornando i dati riportati nella precedente relazione va detto che nel luglio 2003 è stato nuovamente confermato il commissariamento dell'Ente.

Successivamente (D.P.R. 8 luglio 2003) è stato nominato il Presidente dell'Ente, ma il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito soltanto nel gennaio 2004 con D.M. n. 853 del 12 gennaio 2004.

Tuttavia, a seguito del prematuro decesso del Presidente, nell'aprile 2004 l'Ente è stato di nuovo sottoposto a commissariamento.

La Corte non può al riguardo che ribadire le considerazioni già ripetutamente formulate nei precedenti referti in ordine al carattere di straordinarietà che deve assumere la gestione commissariale di un Ente e non di ordinarietà della stessa.

Con D.P.R. del 27 settembre 2004 è stato nominato il nuovo Presidente dell'UNIRE per un triennio.

Il Collegio dei revisori alla fine del 2003 è stato ricostituito per la durata di un triennio.

Esso si è riunito frequentemente come risulta dal numero dei verbali redatti.

Ha effettuato le verifiche di cassa. Ha predisposto le relazioni sul bilancio preventivo e consuntivo, nonché sulle variazioni di bilancio intervenute in corso d'anno.

Il Collegio ha, anche, proceduto all'esame delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Commissario Straordinario e delle determinazioni del Segretario generale.

I rilievi sono stati pedissequamente riportati nei verbali e, ove necessario, ha disposto la trasmissione dei verbali stessi alla Procura della Corte dei conti competente per territorio.

3) Personale

Dai dati forniti dall'Ente alla data del 31 dicembre 2002 la dotazione organica dell'UNIRE è composta da 335 unità rispetto alle quali ne sono in servizio 214.

Nella tabella P1 che segue è individuata la distribuzione del personale in servizio nelle aree e posizioni economiche.

P 1

Consistenza numerica del personale in servizio al 31 dicembre 2002.

QUALIFICA	UNITÀ
Segretario generale	1
Dirigenti	5
Professionisti	1
Area medica	3
Ispettore generale	1
Area C5	4
Area C4	23
Area C3	27
Area C2	3
Area C1	31
Area B3	9
Area B2	45
Area B1	57
Area A2	4
TOTALE	214

Costo globale personale

P 2

	2001*	2002 **
A - ONERI PERSONALE IN SERVIZIO		
- Stipendi ed assegni fissi	8.777,6	4.370,7
- Straordinario e compenso incentivante	3.125,7	1.754,3
- Indennità e spese trasporto per missioni	524,3	336,3
- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	3.912,8	1.944,4
Altri oneri sociali a carico dell'Ente:		
- Cassa previdenza personale UNIRE	903,0	576,3
- Corsi per il personale	47,9	23,8
TOTALE A	**17.291,3**	**9005,8**
B - BENEFICI ASSISTENZIALI e SOCIALI		
Mensa	757,9	449,8
Sussidi	224,0	118,2
Concessione di prestiti[3], mutui, anticipazioni	2.076,6	674,5
TOTALE B	**3.058,5**	**1.242,5**
C – ACCANTONAMENTO PER IL TFR	906,7	284,9
TOTALE C	**906,7**	**284,9**
TOTALE A – B - C	**21.283,5**	**10.533,2**

*L'esercizio 2001 è in milioni di lire

** L'esercizio 2002 è in migliaia di euro

Il costo complessivo del personale ammonta per il 2002 a migliaia di Euro 10.533,2 in relazione a 214 unità di personale in servizio, come risulta dalla tabella P2.

Tale costo risulta, sostanzialmente, invariato, rispetto all'esercizio precedente.

[3] Differenziale tra gli interessi di mercato e quelli praticati al personale.

Dotazioni organiche

Una delle questioni più rilevanti in tema di personale è quella relativa alla determinazione delle dotazioni organiche dell'Ente, necessaria ad individuare l'esatta consistenza del personale dopo l'avvenuto accorpamento dell'UNIRE con gli Enti tecnici.

Come già detto nella precedente relazione, la mancata determinazione ha comportato, ripetutamente, rilievi del Collegio dei revisori, delle autorità vigilanti, nonché segnalazioni alla Procura competente della Corte dei conti.

Permane, peraltro, irrisolta la questione relativa agli inquadramenti del personale operati dall'Ente in applicazione del CCNL 1998-2001, in ordine ai quali, attualmente, è pendente un giudizio presso la Sezione giurisdizionale del Lazio di questa Corte diretto ad accertare eventuali responsabilità amministrative, connesse alla mancata approvazione dei provvedimenti di variazione delle dotazioni organiche sottostanti i suddetti inquadramenti nonché alla violazione delle norme in materia di finanziamento delle progressioni professionali.

Allo stato, in data 21 giugno 2004 é stata sottoscritta l'ipotesi di accordo sindacale riguardante la riconduzione al Fondo di Amministrazione della spesa per i passaggi interni di area. Con delibera n. 14 del 19 luglio 2004 é stata individuata in via provvisoria la dotazione organica ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sulla base della consistenza del personale in servizio rilevato alla data del 31 dicembre 2002.

Il Collegio dei revisori, nella seduta del 3 agosto 2004, ha preso in considerazione l'intera questione a seguito di una esplicita richiesta di rilasciare la certificazione sulla sussistenza delle risorse e sulla loro assegnazione al fondo di Amministrazione.

Nella seduta del 13 settembre 2004 il Collegio dei revisori "verificata l'attendibilità degli oneri derivanti dall'applicazione dell'accordo integrativo nonché la congruità degli stessi con le disponibilità finanziarie esistenti sul Bilancio dell'Ente" ha espresso parere favorevole in ordine alla certificazione prescritta dall'art. 39, comma ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Nella medesima seduta il magistrato delegato al controllo ha manifestato perplessità in ordine alla copertura finanziaria per il finanziamento delle

progressioni di carriera ritenendo opportuno un maggior approfondimento dell'intera questione.

Questa Corte, pertanto, non può non richiamare, ancora una volta, l'attenzione degli organi di governo dell'Ente sulle conseguenze e sugli effetti scaturenti dagli anzidetti inquadramenti tenuto conto sia della copertura finanziaria, sia dell'accorpamento dell'UNIRE con gli Enti tecnici, cui non ha fatto seguito la rideterminazione della pianta organica tanto più che trattasi di fenomeni a carattere continuativo e reiterato nel tempo per cui l'onere aggiuntivo, come sopra determinato, si ripercuote, periodicamente, in ogni esercizio futuro, trattandosi di spese a carattere permanente, oltreché pluriennale.